



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

CONVENZIONE QUADRO

Addì _____ in Cagliari, tra la Regione Autonoma della Sardegna (di seguito denominata "RAS" o "Regione"), con sede in Cagliari, Viale Trento n. 69, C.F. 80002870923, in persona dell'ing. _____ nato a _____ il _____ C.F. _____, in qualità di _____ autorizzato ad intervenire nel presente atto ai sensi _____

e

la società Opere e Infrastrutture della Sardegna s.r.l. (di seguito denominata "Opere e Infrastrutture della Sardegna" o "Società") con sede in Cagliari, _____ C.F. - P.I. _____, nella persona del rappresentante legale pro tempore, _____, nato il _____ a _____ domiciliato per la carica presso la sede della Società, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri conferitigli dallo statuto sociale.

Premesso che:

- l'art. 7 della legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 prevede che la Regione, al fine di accelerare la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza strategica è autorizzata a costituire una società di capitali avente ad oggetto lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di opere pubbliche, di competenza e/o di interesse regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 63/1 del 20.12.2018, la Regione Autonoma della Sardegna ha statuito la costituzione della società a responsabilità limitata denominata Opere e Infrastrutture della Sardegna, destinata ad operare in favore della Regione medesima quale strumento operativo dell'Amministrazione regionale, innovativo e integrativo rispetto alle ordinarie articolazioni della stessa, dedicato ad interventi strategici o con carattere di urgenza, per realizzare i quali l'efficienza e la contrazione della ordinaria tempistica di realizzazione delle opere pubbliche rappresentano un valore fondamentale per l'interesse pubblico;
- con atto notarile n. Rep. Gen. 80574 Vol. n. 30740 del 28/12/2018 è stata costituita formalmente la società Opere e Infrastrutture della Sardegna s.r.l. partecipata al 100% dalla Regione Sardegna e che essa costituisce un organismo *in house providing* della Regione finalizzato all'espletamento di attività strumentali nel settore delle opere pubbliche;
- per perseguire le finalità prestabilite dalla leggi regionali e dagli altri atti d'indirizzo politico amministrativo adottati dalla Giunta regionale, l'Amministrazione regionale può pertanto procedere all'affidamento diretto in favore del proprio organismo *in house*, nel rispetto dei principi su cui si fonda il rapporto societario e sulla base della disciplina dell'*in house providing*.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1. Premesse

1. Le premesse alla presente Convenzione Quadro formano parte integrante e sostanziale della medesima, anche al fine di meglio precisare gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti.
2. In particolare gli affidamenti diretti alla società *in house* possono essere effettuati, sotto la propria responsabilità, dalle Strutture regionali affidanti, in presenza dei presupposti definiti dall'art. 12 della direttiva 21/2014/UE e recepiti nei medesimi termini nell'art. 5 del D.lgs. n. 50 del 2016, nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 192 del medesimo D.lgs.

Articolo 2 Programmazione, indirizzi e controlli

1. La Giunta regionale, conformemente alla propria programmazione in materia di opere pubbliche, individua le attività da affidare ad Opere ed Infrastrutture della Sardegna, definendo indirizzi, obiettivi, programmi e priorità e individuando le risorse economiche necessarie.
2. La Società opera in coerenza con il Piano Regionale di Sviluppo (PRS), con gli indirizzi programmatici per gli enti, le società regionali e le fondazioni individuati nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR).
3. La Società concorre alla realizzazione delle politiche e delle azioni regionali, definite dalla Giunta.
4. La Regione esercita il controllo sull'esecuzione degli affidamenti conferiti a Opere ed Infrastrutture della Sardegna al fine di verificare sia la gestione delle attività assegnate sia il raggiungimento dei risultati previsti e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

adotta sistemi di controllo economico-finanziario e organizzativo sulla gestione della società, nonché altri strumenti finalizzati all'esercizio del c.d. controllo analogo.

5. Le attività di controllo analogo della Società sono attribuite alla competenza della Direzione Generale dei Lavori Pubblici. La Struttura nell'esercizio del controllo analogo si uniforma alla disciplina di settore ed alle direttive in materia impartite dalla Giunta Regionale con le deliberazioni n. 17/32 del 27.04.2010, n. 42/5 del 23.10.2012, n. 39/17 del 10.10.2014 e con quelle che saranno adottate successivamente.

Articolo 3 Oggetto

1. La presente Convenzione Quadro disciplina, attraverso condizioni generali pattuite in via preventiva, i principi e le disposizioni generali che devono essere osservate per l'affidamento di incarichi alla Società da parte delle Strutture regionali.

2. Opere e Infrastrutture della Sardegna opera in regime di "house providing", esclusivamente per la Regione Sardegna, il 100% del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla Regione Sardegna.

3. Nell'espletamento delle sue funzioni la Società persegue l'obiettivo di accelerare la realizzazione di opere pubbliche di elevata rilevanza strategica o aventi carattere d'urgenza, di competenza e/o interesse regionale, individuate con delibera della Giunta regionale, quali gli interventi di ripristino di opere pubbliche danneggiate da eventi calamitosi, gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, la realizzazione di infrastrutture per lo sviluppo sostenibile, di infrastrutturazione tecnologica, del risanamento ambientale, anche per interventi ricadenti su aree dichiarate di rilevante interesse nazionale, ai sensi della legge 11 novembre 2014, n. 164.

4. Le attività realizzate in autoproduzione devono costituire la parte prevalente di ogni incarico. La Società svolge, comunque, parte dei servizi tecnici e dei servizi di ingegneria e architettura attraverso soggetti esterni qualificati, sia pure nelle forme dell'evidenza pubblica, al fine di valorizzare al massimo il contributo specialistico delle libere professioni.

5. La Società può inoltre fornire tutte le ulteriori attività menzionate nello Statuto sociale o previste da disposizioni di legge conseguenti al ruolo di stazione appaltante.

Articolo 4 Condizioni normative

1. Alle convenzioni o lettere di incarico, che verranno sottoscritte dalla Struttura regionale affidante, si applicano tutte le norme, condizioni e prescrizioni stabilite nella presente Convenzione Quadro.

2. Salvo disposizioni contrarie, le clausole contenute nella Convenzione sono sostituite, modificate, integrate o abrogate in via automatica a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni normative il cui contenuto sia incompatibile con le clausole medesime.

3 In ogni caso, e salva diversa previsione normativa, le disposizioni sopravvenute si applicano soltanto alle convenzioni o lettere di incarico sottoscritte successivamente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

4. La società assicurerà la gestione delle attività che le saranno affidate conformemente alle disposizioni normative statali e regionali, con particolare riferimento alle norme in materia di tutela della privacy, di documentazione amministrativa, di trasparenza, di correttezza finanziaria e di contenimento dei costi.

5. Al fine di garantire l'uniformità amministrativa, la Società si atterrà alla prassi amministrativa e/o ad altre norme o comportamenti interni adottati dalla Regione nelle materie oggetto di affidamento.

Articolo 5 Programma degli interventi

1. Le opere pubbliche e gli interventi di elevata rilevanza strategica o aventi carattere d'urgenza, di competenza e/o interesse regionale, da affidare alla Società vengono individuate con deliberazione della Giunta regionale; sulla base di tale programma viene elaborato il Piano industriale della società approvato anch'esso con deliberazione della Giunta regionale. Per tutti gli interventi la Società si atterrà alle disposizioni di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. nonché alle altre norme e disposizioni applicabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

Articolo 6 Durata

1. Considerato il carattere sperimentale della costituzione della Società, la presente Convenzione Quadro ha validità dalla data di sottoscrizione fino alla data del 31 dicembre 2021, cioè alla scadenza del primo triennio di attività, con possibilità di proroga da effettuarsi prima della scadenza della medesima, qualora vengano approvati i risultati di gestione e raggiunti gli obiettivi prefissati dalla Giunta regionale con l'approvazione del piano industriale, secondo quanto previsto dal 3° comma dell'articolo 7 della legge regionale n. 8/2018.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

2. Opere e Infrastrutture della Sardegna si obbliga a garantire la continuità delle prestazioni per l'intero periodo di validità della convenzione e della sua eventuale proroga.

Articolo 7 Modalità di conferimento degli incarichi e procedure

1. L'affidamento formale delle attività individuate dalla Giunta, da parte della Struttura regionale titolare del potere di spesa alla Società, avviene mediante stipula di apposita convenzione o sottoscrizione di lettera di incarico tra la Struttura affidante e la Società, nella quale è definito l'importo complessivo dell'intervento, coerentemente con il Piano Industriale della Società approvato dalla Giunta regionale, nonché il corrispettivo spettante alla Società quale quota parte degli accantonamenti per le somme a disposizione dell'amministrazione ricomprese nel quadro economico del singolo intervento.

Il titolare del potere di spesa avvia un confronto negoziale con la Società a compimento del quale quest'ultima formulerà un'offerta tecnico-economica nella quale si specificherà la soluzione proposta evidenziando le attività da effettuare, le procedure da mettere in atto secondo la tempistica offerta, la durata dell'incarico, nonché tutto ciò che si riterrà utile per disciplinare l'espletamento delle attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Giunta regionale. L'iter procedurale del confronto tra le parti deve completarsi con la sottoscrizione della Lettera di incarico entro 45 giorni solari; conseguentemente la Struttura affidante adotta l'atto di impegno delle risorse sul bilancio regionale.

2. Alla Società, unitamente agli estremi e al dispositivo dei citati provvedimenti, verrà comunicato il formale avvio delle attività, fatta salva la possibilità di esecuzione anticipata per motivi d'urgenza acclarati nel verbale di consegna delle attività.

Articolo 8. Modalità di definizione dei corrispettivi

1. Con riferimento a ciascun affidamento, in coerenza con quanto previsto nel Piano Industriale della Società, la Regione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale n. 8/2018, attribuirà alla Società un corrispettivo pari a quanto necessario per garantire la copertura dei costi, diretti, indiretti e generali sostenuti dalla Società, sulla base dei dati risultanti dalla propria contabilità industriale che concorrono alla realizzazione delle attività previste nell'affidamento.

2. La valorizzazione delle attività offerte potrà avvenire anche ricorrendo a importi a corpo, purché rappresentativi dei costi complessivi stimati per l'erogazione della prestazione e quindi calcolati tenendo conto dei costi diretti ed indiretti e dei costi generali afferenti le prestazioni da eseguire.

3. I corrispettivi massimi saranno fissati facendo riferimento alle seguenti percentuali calcolate sull'importo del finanziamento, in modo tale da remunerare non solo il costo del personale ma anche gli altri costi interni di produzione della società relativi alle prestazioni da eseguire:

IMPORTO	fino a 1 M€	da 1 M€ fino a 5,225 M€	da 5,225 M€ fino a 20 M€	da 20 M€ fino a 50 M€	oltre 50 M€
Percentuale	10%	da 10% a 8%	da 8% a 6%	da 6% a 5%	5%

Per importi intermedi la percentuale viene calcolata attraverso l'interpolazione lineare.

Il pagamento dei corrispettivi verrà, comunque, effettuato sulla base della rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti.

Articolo 9 - Modalità di rendicontazione, fatturazione e sistema informatico di monitoraggio

1. In relazione a ciascun affidamento la rendicontazione dei costi potrà avvenire attraverso rendicontazioni economiche in cui si riporteranno, per ciascun periodo di interesse, gli importi a consuntivo e la stima economica a finire.

2. All'atto della sottoscrizione della stipula della convenzione o sottoscrizione della lettera di incarico tra Struttura affidante e Società verrà disposto il primo trasferimento finanziario previsto dal cronoprogramma finanziario dell'intervento.

3. I successivi trasferimenti finanziari da parte delle Strutture regionali affidanti saranno disposti nel rispetto del cronoprogramma finanziario dell'intervento previsto dalle singole convenzioni o lettere di incarico, sulla base della rendicontazione delle spese sostenute nell'esercizio precedente e, per i pagamenti relativi ai corrispettivi spettanti alla Società, dietro presentazione delle relative fatture, subordinatamente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

all'approvazione da parte del titolare di spesa della rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti dalla società nell'esercizio precedente.

4. Nel caso in cui gli affidamenti riguardino progetti le cui fonti di finanziamento necessitino di particolari forme di rendicontazione o dell'adeguamento a procedure di resoconto specifiche, le correlative prescrizioni saranno espresse all'interno delle convenzioni o lettere di incarico.

5. Le modalità per la predisposizione dei rapporti tecnici, dei rendiconti e della loro approvazione verranno specificate all'interno della convenzione o lettera di incarico.

6. Una volta ricevuti gli atti da parte della società, secondo quanto stabilito nei punti precedenti e nella lettera di incarico, il titolare del potere di spesa dovrà concludere la relativa valutazione e fornire riscontro entro un mese solare dalla data di ricezione del rendiconto; in assenza di riscontro entro i termini stabiliti, la società è autorizzata a fatturare quanto oggetto di rendicontazione.

7. Eventuali successive contestazioni rispetto alla correttezza del rendiconto non approvato entro i termini di cui al comma precedente saranno gestite in sede di conguaglio a chiusura dell'incarico.

8. La RAS si impegna al pagamento della fattura entro 30 gg dal ricevimento della stessa.

Articolo 10 Livelli di servizio e penali per inadempimento, premialità

1. I livelli di servizio attesi sono definiti dalle singole convenzioni o lettere di incarico.

2. A fronte di scostamenti dei livelli di servizio previsti, la Società si impegna ad individuare azioni di recupero dei predetti scostamenti concordandone l'esecuzione con la Struttura affidante.

3. All'interno di ciascuna convenzione o lettera di incarico dovranno essere previste le penali per il mancato rispetto di ciascun livello di servizio atteso o per la sussistenza di altre situazioni di inadempimento. In corrispondenza delle penali, nelle convenzioni o lettere di incarico potranno essere previste premialità a titolo di maggiorazione commisurate al miglioramento delle prestazioni attese.

4. Resta comunque salva la facoltà della Struttura regionale affidante di richiedere la risoluzione della convenzione o lettera di incarico di propria pertinenza in caso di gravi inadempimenti contestate alla Società.

Articolo 11 Oneri ed obblighi a carico della Società

1. Oltre a dover assicurare un'esecuzione della prestazione a "regola d'arte", la Società si farà carico anche degli oneri di seguito indicati:

a) obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori adibiti agli affidamenti in oggetto della presente Convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dall'Accordo Collettivo Nazionale vigente e dagli accordi integrativi del medesimo, fatte salve per questi ultimi le restrizioni derivanti dalla normativa nazionale;

b) onere di osservanza scrupolosa di tutte le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, con assunzione di ogni responsabilità, a tutti gli effetti, verso i propri dipendenti e verso i terzi in genere, per qualsiasi evento dannoso si dovesse verificare durante l'esecuzione delle attività a seguito dell'inosservanza della suddetta normativa. Pertanto, la società dovrà adottare i rimedi necessari a evitare infortuni, secondo la normativa vigente. La Regione e ciascuna Struttura regionale affidante, resteranno esenti da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza del lavoro, che farà capo esclusivamente alla Società.

Articolo 12 Responsabile dell'esecuzione di ogni singolo affidamento

1. Per ogni singolo contratto di affidamento verrà individuato dalla Struttura regionale affidante un Responsabile dell'esecuzione del singolo affidamento, cui competerà il controllo della corretta esecuzione delle attività erogate dalla Società in base alle prescrizioni derivanti dalla correlativa convenzione o lettera di incarico.

2. Il Responsabile dell'esecuzione curerà, per conto della Struttura affidante, i rapporti con la società e con i propri referenti tecnici, provvedendo, in particolare, all'approvazione di ogni piano d'azione, documento, report, consuntivo; alla verifica della corretta esecuzione del servizio e all'eventuale applicazione delle penali, nonché all'avvio di eventuali procedure di variazione del rapporto contrattuale.

Articolo 13 Referenti della Società per l'esecuzione delle attività

1. La società Opere e Infrastrutture della Sardegna individua per ogni singolo affidamento un Referente per l'esecuzione dell'affidamento, il quale garantirà un efficace rapporto tecnico-contrattuale con le Strutture affidanti con riferimento particolare al rispetto della programmazione degli interventi, della loro esecuzione, verifica e contabilità.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Articolo 14 Gestione del personale della Società

1. La Società gestisce in autonomia il proprio personale il quale a sua volta si atterrà esclusivamente alle indicazioni impartite dagli organi societari, restando esclusa l'instaurazione di alcun rapporto giuridico diretto tra la Regione ed il personale della Società.
2. La Società resta responsabile verso la Regione e verso i terzi per i danni arrecati direttamente o indirettamente dal proprio personale.

Articolo 15 Risoluzione

1. In caso di inadempimento del singolo affidamento ai sensi della prescrizioni derivanti dalla correlativa convenzione o lettera di incarico, previa verifica in contraddittorio con la Società riguardo la gravità dello stesso, la singola Struttura regionale affidante potrà richiedere, mediante comunicazione scritta, la risoluzione della convenzione o lettera di incarico.
2. Con riferimento alla presente Convenzione Quadro, essa si intenderà risolta, previa sola comunicazione da parte della Direzione Generale titolare del controllo analogo, a mezzo PEC, nell'eventualità di:
 - a) violazioni gravi e/o ripetute delle prescrizioni in materia di controllo analogo, nonché delle disposizioni in materia di società a controllo pubblico;
 - b) utilizzo di lavoratori privi di copertura previdenziale, di garanzia, e di tutela previste dalla legge;
 - c) violazioni gravi e/o ripetute delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori contenute nel D.lgs. 81/08.
3. In tutti i casi in cui si arrivasse ad un'interruzione anticipata del rapporto contrattuale sia esso dovuto a risoluzione o ad altra causa, la Società è comunque obbligata a rendere la propria prestazione per il periodo che le verrà richiesto dalla Regione o dalla Struttura regionale affidante, il quale non potrà comunque protrarsi oltre i sei mesi successivi alla comunicazione d'interruzione anticipata del rapporto.

Articolo 16 Privacy

1. Opere ed Infrastrutture della Sardegna nello svolgimento delle attività derivanti dalla presente Convenzione Quadro e dalle singole convenzioni o lettere d'incarico, qualora tratti dati personali per conto della Regione Sardegna (Titolare del trattamento), assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (CE) 27.04.2016 n. 2016/679/UE, ed in tale ruolo è tenuta ad attenersi alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e ad adottare le misure minime di sicurezza previste dal complesso delle disposizioni normative in materia.
2. Le singole convenzioni o lettere d'incarico, dovranno disporre conformemente alle previsioni contenute nell'art. 28 del Regolamento (CE) 27.04.2016 n. 2016/679/UE.
3. I dati personali non potranno essere comunicati o diffusi al di fuori dei casi consentiti dal Regolamento (CE) 679/2016 e dal D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 e secondo le modalità ivi previste, nonché essere oggetto di trattamento oltre i limiti temporali di vigenza della presente Convenzione Quadro.

Articolo 17 Riservatezza

1. Tutte le informazioni riguardanti l'assegnazione di servizi o altre attività sono da considerarsi confidenziali e riservate. La Società si impegna a mantenere segrete e a non rivelare a terzi le informazioni riservate o confidenziali della Regione e ad utilizzare le stesse esclusivamente per gli scopi previsti nella presente Convenzione Quadro.

Articolo 18 Oneri fiscali e spese

1. Gli oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente Convenzione Quadro sono poste a carico della Società.
2. La presente Convenzione Quadro è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Articolo 19 Modifiche

1. La presente Convenzione potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni previo accordo tra le Parti contraenti da adottarsi esclusivamente in forma scritta.

Articolo 20 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione Quadro, nonché da eventuali successive modificazioni e integrazioni, si farà riferimento alle disposizioni in materia di società a controllo pubblico, nonché alle norme del Codice Civile;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI**

Articolo 21 Foro competente

1. Per ogni controversia conseguente l'esecuzione o l'interpretazione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Regione Autonoma della Sardegna

Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l.
